



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. M.C. Salvadori	Presidente
Dott. S. Marinelli	Consigliere
Dott. P. Montanari	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 466 del ruolo generale dell'anno 2018

promossa da

rappresentato e difeso dall' Avv.to Ivana Stojanova per procura allegata all'atto di citazione in appello

Appellante

c o n t r o

MINISTERO DELL' INTERNO

Contumace

Appellato

e con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello



In punto a: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 4-1-2018 nel procedimento iscritto al n. 14219/16 R.G.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per _____ come da atto di citazione nel giudizio d'appello

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Paola Montanari; viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti all'udienza del 14-5-2019, letti ed esaminati atti e documenti del processo, ha così deciso:

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2208, _____, nato a Sebretenga (Burkina Faso), impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna la decisione assunta il 13-6-2016 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna che negava il riconoscimento della protezione internazionale.

Con ordinanza del 4-1-2018 il Tribunale adito rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione _____ proponeva appello chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla c.d. protezione umanitaria ex artt. 5 e 19 D. Lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno rimaneva contumace.

Il 28-5-2018 interveniva in giudizio la Procura Generale concludendo per il rigetto dell'appello.

All'udienza del 14-5-2019 la causa veniva trattata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.



§§

Nell'atto d'appello _____ ha dedotto:

- che il provvedimento impugnato mancava di riferimenti al vissuto personale del ricorrente ed alla situazione del Burkina Faso;

- che la narrazione era priva di contraddizioni, coerente con le informazioni relative al paese d'origine e che la domanda di protezione era stata presentata immediatamente dopo l'arrivo in Italia;

- che il primo Giudice non aveva considerato nè i traumi subiti in Libia, ove il richiedente era stato detenuto per diversi mesi durante i quali era stato torturato e sottoposto a trattamenti disumani e degradanti, né il percorso di integrazione descritto nelle prodotte relazioni;

- che ulteriore motivo di riconoscimento della protezione richiesta era dato dalle precarie condizioni di salute dell'istante, da poco sottoposto ad intervento chirurgico. Come è noto il concetto di protezione internazionale è stato introdotto nell'ordinamento dell'Unione Europea dalla Direttiva n. 2004/83/CE (recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) adottata a Lussemburgo il 29-4-2004.

L'obiettivo principale della direttiva era quello di garantire un livello minimo di protezione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione, facendo propria la definizione di "rifugiato" contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e prevedendo una forma complementare di protezione, la c.d. "protezione



sussidiaria", per le ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per essere ammesso alla protezione convenzionale, ma sia ugualmente meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale.

Il D. Lgs. N. 251/2007 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva in esame prevedendo, nell'art. 2, comma 1, lett. e) e g) per lo status di rifugiato l'accertamento di un fondato timore di essere perseguitato "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica" e per la protezione c.d. sussidiaria, l'accertamento di un fondato timore che lo straniero, non possedendo i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, "correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno", come definito dal successivo art. 14; in entrambi i casi che lo straniero non possa o, a causa del rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

Come detto per la protezione sussidiaria è necessario che lo straniero sia esposto ad un danno grave per la propria vita o incolumità non già genericamente inteso, ma concretamente riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 14: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce, poi, che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere: a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni



internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

L'attuale sistema di protezione internazionale dello straniero prevede, infine, la tutela residuale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 25/2008 per i casi in cui sussistano gravi motivi di carattere umanitario.

Afferma la Suprema Corte che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre menzionati istituti (status di rifugiato, protezione sussidiaria e permesso di soggiorno per ragioni umanitarie), senza alcun margine per la diretta applicazione dell'art. 10 Cost. 3° comma (cfr. Cass. civ. ord. 10686/2012 e 563/2013).

In ogni caso il riconoscimento della protezione internazionale si fonda su un dovere di reciproca collaborazione tra lo Stato che concede il beneficio e il richiedente al quale è domandato di compiere "ogni ragionevole sforzo" per circostanziare la propria domanda e di presentare, appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la richiesta, fornendo idonea spiegazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (cfr. art. 3 D. Lgs. n. 251/2007).

Quanto, poi, alle dichiarazioni del richiedente non suffragate da riscontri probatori in ordine alla situazione di rischio per la propria vita od incolumità fisica, l'art. 3, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), pone indici legali di affidabilità.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la citata norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE costituisce, unitamente all'art. 8 del D. Lgs. n. 25/2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria



incombente sul Giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero e non suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano la valutazione di affidabilità fondata sui citati criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese.

Si tratta, in sintesi, di uno scrutinio fondato su criteri tipizzati dalla norma e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del richiedente, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (cfr. Cass. Civ. sez. IV, 4-4-2013 n. 8282).

Innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato: di aver lasciato il proprio paese il 2-8-2014 e di essere giunto in Italia il 5-5-2015; di essere musulmano di etnia bissa; di avere moglie, due figli, padre e madre; di aver svolto l'attività di contadino e di aver avuto problemi con uno zio paterno che pretendeva di avere più spazio per le proprie coltivazioni; che lo zio aveva eseguito dei riti woodoo per spaventarli, e che due fratelli del ricorrente erano andati da lui per ribellarsi; che lo zio aveva giurato vendetta ed aveva mandato due



persone ad ucciderli; che tutte le volte che si recava nei campi il ricorrente veniva malmenato dallo zio e dai suoi amici i quali lo avevano minacciato che avrebbe fatto la fine dei fratelli; di aver, quindi, lasciato il proprio paese per cercare di mantenere i propri famigliari e di essersi recato in Libia avendo sentito che lì c'era lavoro; di essere giunto in Libia l'1-9-2014 e di avere ivi lavorato come netturbino per sei mesi; di non essere però stato pagato; che un giorno era stato caricato da una macchina insieme ad altri cinque, portato in riva al mare e costretto ad imbarcarsi; che in caso di rientro nel proprio paese non avrebbe risorse per vivere.

La Commissione territoriale ha ritenuto che i fatti esposti fossero estranei alla disciplina della protezione internazionale.

Il primo Giudice ha condiviso tale valutazione ritenendo che le circostanze riferite non integrassero i presupposti della protezione internazionale e che neppure sussistessero le condizioni per lo speciale permesso di cui all'art. 5 D. Lgs. 286/98 in quanto il richiedente aveva deciso di espatriare per cause essenzialmente private.

Concorda questa Corte su quanto valutato dal primo Giudice e in precedenza dalla CT circa l'insussistenza di alcun fondato timore di persecuzione.

Nè la CT né il primo Giudice hanno, comunque, dubitato della provenienza del ricorrente dal Burkina Faso, paese descritto dai più aggiornati report COI come teatro di numerosissimi attacchi terroristici avvenuti nel 2016, 2017, 2018 e nel 2019, attacchi effettuati da differenti gruppi terroristici attivi anche a causa della debolezza degli apparati di sicurezza del paese.

Nel report COI del giugno 2019 si legge che tale situazione di grave instabilità, avente epicentro nelle aree a nord



lungo il confine con il Mali, si sia diffusa geograficamente anche al centro-nord, all'est ed al sud ovest del paese, quindi in regioni assai prossime a quella di provenienza del ricorrente.

Quest'ultimo ha, poi, anche documentato di aver subito un intervento chirurgico oculistico nel novembre 2017 e che ancora nel 2018 era in fase di decorso post-operatorio. Tale stato di salute in uno con la grave instabilità attualmente caratterizzante il paese d'origine, integra una condizione di concreta ed effettiva personale vulnerabilità giustificante, in base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4455/2018, la tutela residuale di cui all'art. 32 D. Lgs. 25/2008, tutela applicabile in base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4890/2019, anche alle domande di accertamento del diritto precedenti all'entrata in vigore del DL 113/2018 convertito in L. 132/2018.

PQM
LA CORTE

in parziale riforma dell'ordinanza emessa il 4-1-2018 dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 14219/2016 R.G.

1) concede a _____, nato a Segretenga (Burkina Faso) l' _____, il permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32 D. Lgs. 25/2008;
2) dispone la trasmissione degli atti al competente Questore per i provvedimenti di competenza.

Così deciso in Bologna il 25-10-2019

Il Cons. est.

Il Presidente

Dott. P. Montanari

Dott. M.C. Salvadori



Firmato Da: MONTANARI PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3cc392f2f3acf4ed
Firmato Da: SALVADORI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 112bce0fd3cc13e00cc073a24a4cbb39
Firmato Da: LA FRAZIA VINCENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26f195a0f6e3bdf0

